

(N. 2300)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1957

Modificazioni al trattamento dei redditi mobiliari di categoria C/2 ai fini della imposta complementare

ONOREVOLI SENATORI. — La materia della tassazione, in sede di imposta complementare, dei redditi di lavoro subordinato ha occupato frequentemente la legislazione dell'ultimo trentennio con provvedimenti succedutisi nel tempo, volta a volta preoccupati di dare una sistemazione, funzionale ed organica, alla materia, in vista della natura certa di questi redditi ed in relazione, altresì, ad esigenze del sistema tributario nazionale.

Così, l'applicazione dell'imposta complementare dovuta sui redditi corrisposti dallo Stato ai propri dipendenti formò oggetto, pochi anni dopo l'introduzione dell'imposta medesima, di un apposito provvedimento legislativo.

Con il regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, venne stabilito, infatti, che tali redditi (classificati nella categoria *D* sino al 1944,

fino a quando, cioè, con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, si procedette alla fusione della menzionata categoria *D* in quella di C/2, nella quale erano classificati i redditi dei dipendenti di aziende private) fossero assoggettati al tributo mediante ritenuta diretta con un'aliquota proporzionale, invece che progressiva (stabilita inizialmente nella misura dello 0,50 per cento e successivamente elevata all'1,50 per cento), sullo stesso ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, al netto delle sole ritenute per pensione e per opera di previdenza.

Solo quando con i redditi di lavoro concorrevano redditi di altra natura il contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione, per dare la possibilità di colpire il reddito extra stipendio con le norme comuni alla generalità dei

contribuenti. In tal caso erano necessari da parte degli uffici alcuni calcoli per stabilire le passività di carattere generale e le detrazioni per carichi di famiglia da attribuire in misura proporzionale all'una e all'altra quota di reddito complessivo, di stipendio od extra stipendio.

I redditi di lavoro dei dipendenti da aziende private, classificati, come si è detto, nella categoria C/2, venivano invece assoggettati all'imposta personale con le norme comuni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3062, e cioè in base a regolare dichiarazione e con l'aliquota progressiva sul reddito complessivo netto.

Col già citato decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, oltre all'unificazione delle due categorie di reddito (D e C/2), venne introdotto l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di applicare sui redditi della specie una ritenuta fissa dell'1 per cento sulle retribuzioni eccedenti un certo ammontare, a titolo di acconto dell'imposta dovuta, in via definitiva, in base alla dichiarazione, senza alcuna distinzione fra dipendenti dallo Stato o da aziende private; ma il decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, ripristinò, con la stessa decorrenza fissata per la ritenuta anzidetta, il particolare sistema di tassazione stabilito nel regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, per cui la ritenuta a titolo di acconto, sulle retribuzioni dei dipendenti statali non trovò applicazione, nè sorse l'obbligo per questa categoria di contribuenti di presentare la dichiarazione ai fini della imposta complementare.

Successivamente, con il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, veniva stabilito che sui redditi dei prestatori d'opera alla dipendenza di aziende private l'imposta complementare doveva essere applicata con l'aliquota fissa dell'1,50 per cento, mediante ritenuta da parte del datore di lavoro, sulle prime lire 180.000 (importo, questo, successivamente elevato a lire 600.000) a titolo definitivo, e con la ritenuta dell'1,50 per cento sull'eccedenza, a titolo di acconto della imposta dovuta dal prestatore d'opera in base alla dichiarazione con le norme comuni alla generalità dei contribuenti.

Infine la legge 21 maggio 1952, n. 477, abrogando il particolare sistema introdotto col decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, ha fissato il principio che tutti i possessori di redditi di categoria C/2, siano essi dipendenti dallo Stato che da aziende private, sono tenuti all'obbligo della dichiarazione annuale ed a corrispondere l'imposta con le normali aliquote progressive, in base all'accertamento dell'Ufficio; per non rinunciare del tutto ai vantaggi della tassazione dei redditi alla fonte, detta legge ha stabilito, peraltro, che sulla parte di reddito la quale, ragguagliata ad anno, ecceda le lire 480.000 (ora elevate a lire 540.000 con la legge 5 gennaio 1956, n. 1) sia applicata da parte del datore di lavoro o da parte dello Stato, a seconda che si tratti di dipendenti da aziende private o di dipendenti dello Stato, la ritenuta dell'1,50 per cento a titolo di acconto dell'imposta complessiva dovuta con le norme comuni.

Per effetto di tale legge, una massa cospicua di dichiarazioni da parte di dipendenti pubblici e privati affluisce ogni anno presso gli uffici delle imposte, e si aggiunge alle dichiarazioni presentate annualmente dalle altre categorie di contribuenti.

Gli uffici sono pertanto, chiamati ad un lavoro non indifferente di controllo — che naturalmente impegna energie e tempo, sottratti ad altri importanti lavori d'istituto — per l'esame di centinaia di migliaia di dichiarazioni e per la liquidazione della imposta di congruaggio da iscrivere a ruolo.

* * *

Il disegno di legge intende semplificare il sistema di tassazione in complementare dei redditi di categoria C/2 con criteri pratici e razionali. L'ordinamento attuale, imperniato sulla ritenuta di acconto e sulla liquidazione definitiva con le norme comuni, poggia su evidenti ragioni di sistema, in quanto i redditi di categorie C/2 vengono ad essere assoggettati al trattamento di tutti gli altri redditi. Ma è da chiedersi ragionevolmente, dopo qualche anno di esperienza, e tenuto, altresì, il dovuto conto dei livelli medi delle retribuzioni, se convenga mantenerlo *integralmente* in vita, unicamente per una preoccupazione d'insieme,

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e soprattutto se convenga impiegare energie lavorative in questo settore piuttosto che in altri, ben diversamente produttivi per la Finanza.

Impostato il problema nei termini suesposti, la soluzione non può non essere nel senso di accogliere alcune modificazioni, intese ad esonerare dall'obbligo della dichiarazione annuale una larga categoria di possessori di redditi di lavoro subordinato.

L'articolo 1 introduce, analogamente a quanto avviene per l'imposta di ricchezza mobile, uno scaglionamento dei redditi, in modo da rispettare, sia pure entro limitati confini, il criterio della progressività compatibilmente col sistema di tassazione alla fonte.

Le aliquote sono state determinate nella misura dell'1,50 per cento, del 2,50 per cento e del 3 per cento con l'intento di rendere operante il nuovo ordinamento — definito dall'articolo 2 tenendo il debito conto che la ritenuta esclude di per se l'influenza di tutte le detrazioni, consentite dal sistema normale di valutazione del reddito.

La trattenuta viene, quindi effettuata sullo stesso ammontare di reddito assoggettato alla trattenuta per imposta di ricchezza mobile, in modo che il datore di lavoro o l'ente debitore del reddito non abbia più a dover procedere, come, invece, deve fare attualmente, ad un diverso calcolo per stabilire ai fini rispettivamente delle due imposte, le quote sulle quali non va operata la ritenuta.

Lo stesso articolo 1, con riguardo ai dipendenti statali, richiama il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; pertanto, ai fini della determinazione degli scaglioni si considerano, per ogni funzione, categoria, grado o qualifica la paga o la retribuzione iniziale e la corrispondente tredicesima mensilità, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali (decreto citato, articolo 11, primo comma). L'incremento per aumenti periodici del trattamento economico, sempre al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali, è soggetto, per ogni funzione, categoria, grado o qualifica, alle stesse aliquote per imposta complementare gravante sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico (decreto citato, articolo 11, secondo comma).

Posto che un prestatore di lavoro percepis-

sca uno stipendio mensile di lire 160.000 (limite oltre il quale la ritenuta opera come acconto dell'imposta dovuta con le norme comuni alla generalità dei contribuenti) ecco come, secondo il procedimento attuale e quello che scaturisce dall'articolo 1 del disegno di legge, si procede alla applicazione dell'imposta complementare.

SISTEMA ATTUALE

A) *Compito del datore di lavoro:*

su L. 45.000 non opera alcuna ritenuta
» » 115.000 opera la ritenuta dell'1,50 per cento di acconto

160.000

B) *Compito dell'Ufficio delle imposte:*

In base alla dichiarazione che il prestatore di lavoro è tenuto a presentare, deve determinare il reddito imponibile.

Dall'imposta afferente a tale reddito per effetto dell'applicazione dell'aliquota progressiva, deve dedurre ai fini dell'iscrizione a ruolo dell'imposta stessa la trattenuta operata dal datore di lavoro a titolo di acconto.

SISTEMA PROPOSTO

A) *Compito del datore di lavoro:*

su L. 20.000 non opera alcuna ritenuta
» » 60.000 opera la ritenuta dell'1,50 %
» » 40.000 opera la ritenuta del 2,50 %
» » 40.000 opera la ritenuta del 3 %

L. 160.000

B) *Ufficio delle Imposte:*

Essendo definitiva la trattenuta operata dal datore di lavoro, il prestatore d'opera non è obbligato a presentare la dichiarazione; perciò, l'Ufficio potrà disinteressarsi di questo soggetto d'imposta.

Potrebbe, tuttavia, verificarsi il caso che, per la particolare situazione di famiglia del prestatore di lavoro e per particolari oneri tributari o passività che la legge ammette in detra-

zione dal reddito, la tassazione eseguita attraverso la trattenuta da parte del datore di lavoro si appalesi più onerosa di quella derivante dalla normale procedura di accertamento valevole per la generalità dei contribuenti.

È stata quindi mantenuta per il contribuente, prestatore di lavoro, la facoltà di chiedere, attraverso la semplice presentazione della dichiarazione, che la liquidazione dell'imposta avvenga con le norme comuni. Tale facoltà era opportunamente prevista nel regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, ed è stata sempre mantenuta nei successivi provvedimenti legislativi, che hanno regolato la tassazione in complementare dei redditi di lavoro subordinato.

Con l'articolo 2 si stabilisce che la trattenuta effettuata dal datore di lavoro ha natura definitiva sino al livello di lire 1.920.000 ragguagliate ad anno; se, invece, la retribuzione supera tale limite, come pure nel caso di concorrenza di redditi di lavoro subordinato con redditi di altra natura, la trattenuta, come avviene attualmente, conserva carattere di acconto e resta fermo l'obbligo della dichiarazione annuale.

L'articolo 3 riguarda le indennità di anzianità e di licenziamento.

Tali indennità sono attualmente tassate con l'aliquota dell'1,50 per cento, a titolo di acconto, mediante ritenuta da parte del datore di lavoro sullo stesso ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile, salvo a procedere alla liquidazione definitiva con l'aliquota progressiva corrispondente al quoziente ottenuto dividendo l'indennità per il numero degli anni di servizio prestati, diminuito di una quota esente di lire 40.000, e dell'imposta di ricchezza mobile.

Allo scopo di semplificare ed alleggerire tale tassazione, si è ritenuto di rendere definitiva in ogni caso la ritenuta operata dal datore di lavoro, fissando, a tal fine, lo stesso scaglionamento di aliquote previsto dall'articolo 1; esse sono applicabili sulla parte delle indennità, che eccede la quota esente di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato.

Per i compensi corrisposti dallo Stato ad estranei; di qualunque specie ed a qualsiasi ti-

tolo, la legge 8 aprile 1952, n. 212, stabilisce, all'articolo 30, la ritenuta dell'1,50 per cento sull'intero ammontare, salvo, sempre, il conguaglio da operarsi in base alla dichiarazione.

Al fine di inquadrare anche tali redditi nel nuovo sistema, l'articolo 4 stabilisce l'applicazione di una aliquota fissa a carattere definitivo sullo stesso ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile. In considerazione che, nella generalità, i pagamenti in questione vengono disposti a favore di persone che per la loro normale attività già godono di redditi di una certa rilevanza, l'aliquota è fissata nella misura del 3 per cento. Dato il particolare trattamento disposto con l'articolo 4, viene precisato, nell'ultima parte dell'articolo stesso, che il percipiente non è tenuto ad includere nella dichiarazione il reddito corrispostogli dallo Stato ai fini del cumulo con gli altri suoi redditi.

Gli articoli 5 e 6 contengono disposizioni applicative del nuovo sistema.

L'articolo 5 regola l'iscrizione provvisoria a ruolo, per l'esercizio finanziario 1958-1959, nei confronti dei datori di lavoro, per i redditi di categoria C/2 soggetti alla ritenuta. Considerato che dal 1° luglio 1958 all'aliquota unica attuale dell'1,50 per cento si sostituiranno le aliquote previste dal presente disegno di legge, si stabilisce che di tali nuove aliquote sarà tenuto conto nel determinare l'imponibile da iscrivere nei ruoli.

L'articolo 6 regola nei confronti dei prestatori di lavoro, il passaggio dall'attuale al nuovo sistema.

Il nuovo sistema di aliquote trova applicazione dal 1° luglio 1958, perchè per l'esercizio finanziario 1957-1958 i prestatori di lavoro sono stati già iscritti a ruolo, in via definitiva. Di conseguenza, non si rende necessaria entro il 31 marzo 1958 la presentazione della dichiarazione, relativa alle retribuzioni percepite nell'anno solare 1957, da parte dei prestatori d'opera per i quali, dal 1° luglio 1958, la trattenuta assume natura definitiva.

Per le indennità di anzianità e di previdenza, la decorrenza della trattenuta a titolo definitivo è fissata con riguardo alla data del 1° gennaio 1958, in quanto esse si considerano a sé stanti e, cioè, scorporate dal reddito complessivo del contribuente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La ritenuta dell'imposta complementare sui redditi di lavoro subordinato e sui trattamenti di quiescenza che, ragguagliati ad anno, superano le lire 540.000, si applica sullo stesso ammontare di reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile con le aliquote seguenti:

1,50 per cento sul reddito eccedente le lire 240.000 fino a lire 960.000 ragguagliate ad anno;

2,50 per cento sulla parte di reddito che supera le lire 960.000 fino a lire 1.440.000 ragguagliate ad anno;

3 per cento sulla parte di reddito che supera le lire 1.440.000 ragguagliate ad anno.

Nei confronti dei dipendenti dello Stato il comma precedente si applica con i criteri indicati nell'articolo 11, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19.

Art. 2.

I contribuenti, possessori di solo reddito di lavoro subordinato, proprio o del coniuge, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale, quando il reddito stesso, ragguagliato ad anno, non superi lire 1.920.000, considerandosi in tal caso assolto in via definitiva il pagamento dell'imposta complementare con la ritenuta operata dal datore di lavoro. Tuttavia, essi hanno facoltà di presentare la dichiarazione e di chiedere che la liquidazione dell'imposta sia eseguita con le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, e successive modificazioni, considerandosi acconto l'imposta pagata per ritenuta.

In ogni altro caso, l'imposta trattenuta dal datore di lavoro ha carattere di acconto dell'imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

Art. 3.

L'imposta complementare sulle indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro si applica, in via definitiva e senza alcuna detrazione, mediante ritenuta da parte del datore di lavoro con le aliquote seguenti:

1,50 per cento sulla parte eccedente le lire 40.000 fino a lire 80.000 per ogni anno di servizio prestato;

2,50 per cento sulla parte eccedente lire 80.000 fino a lire 120.000 per ogni anno di servizio prestato;

3 per cento sulla ulteriore eccedenza.

Le indennità predette non concorrono a formare il reddito complessivo dello stesso soggetto ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare per gli altri redditi posseduti.

Art. 4.

Per tutti i compensi, assegni ed indennità di qualunque specie ed a qualunque titolo dovuti dallo Stato ad estranei la ritenuta dell'imposta complementare si applica in via definitiva sullo stesso ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile, con l'aliquota del 3 per cento.

Le somme predette non concorrono a formare il reddito complessivo dello stesso soggetto ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare per gli altri redditi posseduti.

Art. 5.

Ai fini della iscrizione a ruolo della imposta complementare sui redditi di categoria C/2 a nome del datore di lavoro si tiene conto, con effetto dal 1° luglio 1958 delle aliquote previste dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 si applicano dal 1° luglio 1958, escluso ogni rimborso; quelle contenute nell'articolo 3 si applicano alle indennità corrisposte per cessazioni del rapporto di lavoro verificatesi dal 1° gennaio 1958.

I contribuenti che si trovano nelle condizioni previste nel primo comma dell'articolo 2 sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi realizzati nell'anno 1957.